

LA RIFORMA DELLO SPORT

Relatore : dott. Donato Foresta

Milano - Martedì 26 settembre 2023

LA RIFORMA DELLO SPORT – LE TAPPE DEL PERCORSO

LEGGE DELEGA 8.8.2019, N.86 →

Deleghe al Governo e altre disposizioni
in materia di ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonché di
semplificazione

DECRETI LEGISLATIVI

- [I - Ordinamento sportivo]
- II - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo [\[d.lgs. 28.02.2021 n.36\]](#)
- III - Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo [\[d.lgs. 28.02.2021 n.37\]](#)
- IV - Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi [\[d.lgs. 28.02.2021 n.38\]](#)
- V - Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi [\[d.lgs. 28.02.2021 n.39\]](#)
- VI - Sicurezza nelle discipline sportive invernali [\[d.lgs. 28.02.2021 n.40\]](#)

RIFORMA DELLO SPORT		
entrata in vigore		
1° luglio 2023	DLgs. 28.2.2021 n. 36	
1° gennaio 2022	ART.10	<i>Riconoscimento ai fini sportivi</i>
1° gennaio 2022	Art. 39.	<i>Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili</i>
1° gennaio 2022	Art. 40.	<i>Promozione della parità di genere</i>
1° gennaio 2022	TITOLO VI	<i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO</i>
1° gennaio 2023	DLgs. 28.2.2021 n. 37	<i>rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo</i>
1° gennaio 2023	DLgs. 28.2.2021 n. 38	<i>riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi</i>
31 agosto 2022	DLgs. 28.2.2021 n. 39	<i>semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi</i>
1° gennaio 2022	DLgs. 28.2.2021 n. 40	<i>sicurezza nelle discipline sportive invernali</i>

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO

D.LGS. 28.02.2021 – n.36 (G.U. 18.03.2021 n.67) -

E' LAVORATORE SPORTIVO

Atleta

Allenatore

Istruttore

Direttore Tecnico

Direttore Sportivo

Preparatore atletico

Direttore di gara

Ogni tesserato che svolge mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (escluse quelle amministrativo-gestionali)

UOMO O DONNA

SETTORE PROFESSIONISTICO O
DILETTANTISTICO

sulla base dei regolamenti tecnici
dei singoli enti affilianti

ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA

VERSO UN CORRISPETTIVO

a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RAS, delle FSN, DSA, EPS, Associazioni Benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO

D.LGS. 28.02.2021 – n.36 (G.U. 18.03.2021 n.67) -


→ Le **MANSIONI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA**, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle FSN, DSA, **[NO EPS]** anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

→ Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO



IL RIFERIMENTO ALL'ART.2, co 1, JOBS ACT È SOPPRESSO

Art. 2 (D.Lgs. 81/2015 c.d. «Jobs Act»)

*... si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro **prevalentemente** personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente*

CONFERMATO L'ART.2, CO.2, lett. d) del JOBS ACT

Art. 2 (D.Lgs. 81/2015 c.d. «Jobs Act»)

.....La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD e SSD affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall'[articolo 90](#) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO PER LO SPORT DILETTANTISTICO

Il lavoro sportivo si **presume** oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente

A) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (gare)

B) le prestazioni oggetto del contratto **risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle FSN, DSA e EPS di appartenenza

Ricorrendone i presupposti, le ASD, SSD, FSN, DSA, AB, EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di **LAVORO OCCASIONALE**, secondo la normativa vigente

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

Per i lavoratori CO.CO.CO.
o per i lavoratori autonomi
nell'area del
DILETTANTISMO →

se già iscritti presso il
Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo
hanno **diritto di optare**,
entro sei mesi dall'entrata
in vigore della riforma, **per
il mantenimento del
regime previdenziale già
in godimento.**

Per i rapporti di lavoro
sportivo iniziati PRIMA
dell'entrata in vigore
della RIFORMA e
inquadriati, ai sensi di
quanto previsto
dall'articolo 67, primo
comma, lett. m) del
TUIR



**non si dà luogo
a recupero
contributivo**

NUOVO OBBLIGO DI LEGGE
→

All'atto del pagamento il
lavoratore sportivo rilascia
AUTOCERTIFICAZIONE
attestante l'ammontare dei
compensi percepiti per le
prestazioni sportive
dilettantistiche rese
nell'anno solare

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Subordinato

Trattamento tributario

- **NESSUNA** Esenzione Irpef e addizionali

Trattamento pensionistico e assistenziale

Iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall'INPS

Aliquota contributiva: **34,28%** (fino ad un massimale retributivo euro 105.014, di cui **9,19%** a carico del dipendente).

È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva (contributo di solidarietà) **dell'1%** a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua eccedente un determinato importo rivalutato annualmente fino ad un certo massimale (attualmente euro 48.279)

Oltre euro 105.014 e fino a euro 765.552 annuo, è prevista ulteriore contribuzione previdenziale nella misura del **3,1%** (di cui 2,1% a carico del lavoratore)

➤ [assicurazione INAIL](#)

SETTORE DILETTANTISTICO

- Co.Co.Co.

*Trattamento **tributario** →
REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (ART. 52 TUIR)*

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
 - Oltre 15.000 euro → *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - 23% fino a 15.000 euro
 - 25% fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - 35% fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - 43% oltre i 50.000 euro
-

SETTORE DILETTANTISTICO

- Co.Co.Co.

Trattamento *pensionistico e assistenziale*

- Iscritti alla **GESTIONE SEPARATA INPS**
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di 113.520 euro
- 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro

CO.CO.CO.	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00%	
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00%	DAL 2028
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	
RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% FINO AL 31.12.2027 (solo per l'aliquota base)		


➤ **NO assicurazione INAIL:** si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'[articolo 51](#) della legge 27 dicembre 2002, n. 289

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Autonomo

*Trattamento tributario →
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (ART. 53 TUIR)*

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre i 15.000 euro



SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Autonomo

Trattamento *pensionistico e assistenziale*

- Iscritti alla **GESTIONE SEPARATA INPS**
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di **113.520 euro**
- Rivalsa INPS **4%**

LAVORO AUTONOMO	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00%	
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00%	DAL 2028
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	
RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% FINO AL 31.12.2027 (solo per l'aliquota base)		
➤ NO assicurazione INAIL		

Le collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali non professionali

(ART. 409, co. 1 e 3 CPC)

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle **SSD** ed **ASD**, delle **FSN**, delle **DSA** e degli **EPS** riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'[articolo 409](#), comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

NB → NON è LAVORATORE SPORTIVO

Trattamento tributario →

REDDITO ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro

- Oltre 15.000 euro → *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - 23% fino a 15.000 euro
 - 25% fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - 35% fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - 43% oltre i 50.000 euro

Le collaborazioni
coordinate e continuative
amministrativo-gestionali
non professionali

(ART. 409, co. 1 e 3 CPC)

Trattamento *pensionistico e assistenziale*

- Iscritti alla **GESTIONE SEPARATA INPS**
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di 113.520 euro
- 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro

LAVORO AUTONOMO	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00%	
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00%	DAL 2028
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	

**RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% FINO AL 31.12.2027
(solo per l'aliquota base)**

➤ [assicurazione INAIL](#)

ANALISI DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI
<p>ANALISI DI OGNI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE</p>	<p>risoluzione dei contratti di collaborazione pendenti al 1.7.2023</p>	<p>Fare l'elenco dei prestatori d'opera in essere o proposta ad ogni collaboratore della che potranno essere utilizzati nel corso tipologia di rapporto di lavoro con dell'anno e inquadrarli tra i volontari, lavoratori cui proseguire o iniziare la sportivi, amministrativo – gestionali o "civili". collaborazione tra lavoro Verificare nelle carte federali quali potrebbero essere gli ulteriori lavoratori sportivi oltre agli otto tipizzati nell'art. 25</p>	<p>redazione e sottoscrizione nuovo contratto di collaborazione / lettera d'incarico (per le p.iva)</p> <p>Inserire nel contratto la SEDE OPERATIVA</p> <p>Verificare l'opportunità della loro certificazione</p>

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI
ISCRIZIONI OBBLIGATORIE	Per LAVORATORI DIPENDENTI ==> iscrizione all'INPS Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS)	a cura del datore di lavoro (ASD/SSD)	Successivamente all'assunzione di personale dipendente, e comunque non oltre il termine di scadenza per il versamento dei contributi (sedicesimo giorno del mese successivo a quello per il quale sono dovuti)
	Per COCOCO (sportivi o amministrativo-gestionali) ==> iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS	a cura del collaboratore	
	Per LAVORATORI AUTONOMI (partite IVA) ==> iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS	a cura del collaboratore	
	Per LAVORATORI DIPENDENTI e per COCOCO amministrativo-gestionali ==> iscrizione all'INAIL	a cura del datore di lavoro (ASD/SSD)	entro 30 gg dall'inizio del rapporto di collaborazione

COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	SOGGETTI INTERESSATI	TEMPISTICHE	MODALITA' DI COMUNICAZIONE	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
				In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i <u>versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali</u> dovuti per le COCOCO, <u>limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023</u> , possono essere effettuati <u>entro il 31 ottobre 2023</u> ==>Art. 28 c.5
	Per i lavoratori sportivi inquadrati come dipendenti	<u>dopo l'attivazione del RAS</u> ==>	Comunicazione <u>al RAS</u> ENTRO 30 GG dall'inizio del rapporto di lavoro	art. 28 c. 3 e 5
COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE	Per i lavoratori sportivi inquadrati come cococo (sportivi) (esclusi Direttori di Gara)	<u>dopo l'attivazione del RAS</u> ==>	Comunicazione <u>al RAS</u> ENTRO 30 GG dall'inizio del rapporto di lavoro	art. 28 c. 3 e 5
	Per i collaboratori amministrativo-gestionali	<u>dopo l'attivazione del RAS</u> ==>	Comunicazione al <u>Centro per l'Impiego</u> almeno un giorno prima dell'inizio del rapporto a prescindere dal compenso annuo	
	Per i Direttori Di Gara		Comunicazione al <u>Centro per l'Impiego</u> , effettuata per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre	art. 25 c. 6ter

L'ASD, SSD nonché la FSN, DSA, EPS, AB, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo - art.28 c.3

ADEMPIMENTI PERIODICI

RICOGNIZIONE ATTIVITA' FIN	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
	farsi rilasciare dal cococo sportivo o amministrativo-gestionale UN'AUTOCERTIFICAZIONE con evidenza dello scavalamento NELL'ANNO del limite di 5.000€ e di 15.000€		all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare	art. 36 c. 6bis
MODULISTICA MENSILE DI PAGAMENTO E DI INFORMATIVA A ENTI PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI	Emissione del LUL, UNIEMENS, PROSPETTO PAGA per lavoratori dipendenti	<u>dopo l'attivazione del RAS ==></u>	supporto esterno consulente del lavoro / commercialista ogni fine mese (in cui è stato erogato il compenso)	
	Emissione del LUL per COCOCO SPORTIVI FINO A 15.000€	<u>Dopo l'attivazione del RAS ==></u>	All'interno di apposita sezione del RAS o con supporto esterno consulente del lavoro / commercialista [può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 gg. dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente] ==>Art. 28 c.5	
	UNIEMENS per COCOCO SPORTIVI FINO A 15.000€	<u>dopo l'attivazione del RAS ==></u>	<u>All'interno di apposita sezione del RAS</u> o supporto esterno consulente del lavoro / commercialista ==>Art. 28 c.5 + Art. 35 c.8quinquies	In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023 ==>Art. 28 c.5
	UNIEMENS E LUL per COCOCO SPORTIVI > 15.000€	<u>dopo l'attivazione del RAS ==></u>	supporto esterno consulente del lavoro / commercialista	
	Emissione del PROSPETTO PAGA per COCOCO SPORTIVI: OBBLIGATORIO con compensi eccedenti i 15.000 euro	<u>dopo l'attivazione del RAS ==></u>	supporto esterno consulente del lavoro / commercialista ==>Art. 28 c.5	
Emissione del LUL, UNIEMENS e PROSPETTO PAGA per COCOCO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI	<u>dopo l'attivazione del RAS ==></u>	supporto esterno consulente del lavoro / commercialista ogni fine mese (in cui è stato erogato il compenso)		La scadenza per l'invio all'Inps dell'Uniemens , coincide con l'ultimo giorno del mese successivo quello in cui è scaduto il periodo di paga di competenza della denuncia stessa

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
RAPPORTO DI LAVORO VOLONTARIO [ART. 29]	Raccogliere DICHIARAZIONE scritta del volontario di voler svolgere l'attività con spirito volontaristico			
	Obbligo di assicurare i Volontari per la responsabilità civile verso terzi + Copertura infortunistica garantita dal TESSERAMENTO per atleti, dirigenti e tecnici			art. 29 c. 4 + art. 34 c.1 (art.51 L.289/2002)
	NO obbligo del libro dei volontari (salvo per gli Enti Sportivi Dilettantistici che siano anche ENTI DEL TERZO SETTORE)	procedere all'attivazione del registro dei volontari → non obbligatorio per ora per le ASD/SSD		
	Rimborso spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente	Nota spese del volontario (con allegate "pezze giustificative" o "autocertificazione")	In caso di "autocertificazione" le spese rimborsate non possono eccedere l'importo di 150€ mensili e <u>l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato</u> per le quali è ammessa questa modalità di rimborso	art. 29 c. 2

DIPENDENTI PUBBLICI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>LAVORATORI SPORTIVI PUBBLICI DIPENDENTI</p>	<p>Possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle SSD/ASD, delle FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2.</p>	<p>Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo <u>previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza</u> che la rilascia o la rigetta entro 30 GG dalla ricezione della richiesta. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6.</p>	<p>Verificare che gli eventuali pubblici dipendenti da inquadrare come lavoratori abbiano richiesto regolare autorizzazione</p>	<p>ART. 25, co.6</p>

DIRETTORI DI GARA

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>DIRETTORI DI GARA [soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze]</p>	<p>Possono essere loro riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2 [come per i VOLONTARI], in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a..</p>	<p>Per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della FSN, DSA o EPS competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.</p>	<p>Le COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L'IMPIEGO sono effettuate dalla FSN, DSA, EPS competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre.</p> <p>Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN o la DSA o l'EPS competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, alla comunicazione all'interno del RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi.</p>	<p>art. 25 c. 6bis e 6ter</p>

FOCUS RIFORMA

**RAPPORTI DI LAVORO
SPORTIVO DILETTANTISTICO
con COLLABORAZIONE
OCCASIONALE**

**NB: differenza tra «Prestazione
di lavoro occasionale» e
«Collaborazione occasionale»**

INTERVENTO

Redazione e
sottoscrizione
lettera d'incarico

SPECIFICHE

NO INPS fino a 5.000€

RITENUTA D'ACCONTO 20% fino a
5.000€

NO INAIL

SI' TESSERAMENTO (per copertura
assicurativa)

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
PREMI	<p><u>Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di PREMIO per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD, SSD, sono inquadrate come PREMI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ==> RITENUTA D'ACCONTO 20%</u></p>	<p>DEVE ESSERCI ALEATORIETA' e non accordo "contrattuale" con le Parti (delibera unilaterale del CD). ==> il premio riconosciuto a un Atleta/tecnico che ha ANCHE un contratto di co.co.co diventa parte variabile del compenso e va trattato come co.co.co (così come se l'allenatore ha P.IVA Va inserito in fattura);</p>	Art. 36, co 6 quater	

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>SICUREZZA SUL LAVORO</p>	<p>ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)</p>	<p>OBBLIGHI: 1) effettuare la valutazione dei rischi e redigere l'apposito documento; 2) assicurare la presenza di un servizio di prevenzione e protezione efficace; 3) nominare le principali figure partecipi della sicurezza; 4) programmare e assicurare il servizio di sorveglianza sanitaria; 5) provvedere alla fornitura dispositivi di protezione individuale e collettiva; 6) provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in base al loro ruolo e al loro grado di responsabilità</p>	<p>1) Redazione DVR (documento valutazione dei rischi); 2) nomina RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione) e RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza); 3) nomina medico competente; 4) formazione per emergenze (antincendio e primo soccorso)</p>	<p>art. 33 c. 1</p>
		<p>Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente (art.2, co.1, lett.h) d.lgs.81/2008), il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.</p> <p>Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del D.lgs. 81/2008.</p>	<p>I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:</p> <p>a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;</p> <p>b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali</p>	

RICOGNIZIONE ATTIVITA'	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
MINORI	Nomina del responsabile della protezione dei minori	Deve essere comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione		art. 33 c.6
	Verificare che gli atleti minorenni ma maggiori di 14 anni abbiano effettivamente sottoscritto il modulo di tesseramento			

VINCOLO SPORTIVO

RICOGNIZIONE
ATTIVITA'

INTERVENTO

SPECIFICHE

DETTAGLI

NOTE E
RIFERIMENTI
NORMATIVI

VINCOLO SPORTIVO

L'abolizione del vincolo sportivo decorre dal 1.7.2023, **salvo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti, per i quali l'abolizione decorre dal 1.7.2024**

le societa' sportive dilettantistiche riconoscono un **premio di formazione tecnica** proporzionalmente suddiviso, secondo modalita' e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le societa' sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attivita' ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

La misura del **premio di formazione tecnica** è individuata dalle singole FSN secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché' della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la SSD o ASD con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. Le FSN e le DSA approvano i regolamenti per la misura del premio entro il 31 dicembre 2023.

Art. 31

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle ASD e SSD, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, **NON** si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le FSN e le DSA possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle FSN e DSA prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI

FOCUS RIFORMA

INTERVENTO 1

INTERVENTO 2

DETTAGLI

NOTE E RIFERIMENTI
NORMATIVI

**ISCRITTI IN ALBI
PROFESSIONALI**

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (es. maestri di sci)

Non rientrano tra i COCOCO amm-gest. coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (es. commercialisti, medici)

Art. 25, c.1
Art. 37 c. 1

REGOLE IRPEF – CUMULO E RIMBORSI KM.CI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
RACCORDO CON COMPENSI EROGATI FINO AL 30 GIUGNO 2023	Acquisire le dichiarazioni sull'ammontare di compensi esenti incassati nel primo semestre 2023			Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del d.lgs 36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000 Art. 51 co.1 bis
CUMULO CON ALTRI REDDITI	Si cumula ai fini della determinazione dell'IRPEF, l'ammontare eccedente i 15.000€	I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.		
RIMBORSI KM.CI ==> ESENTI IRPEF (O NO?)	NON COSTITUISCE REDDITO per i volontari il rimborso Km.co per le trasferte e anche per collegamento dalla propria abitazione alla sede operativa	COSTITUISCE REDDITO per i CO.CO.CO. e le P.IVA sportive il rimborso Km.co per collegamento dalla propria abitazione alla sede operativa. NON COSTITUISCE REDDITO il rimborso Km.co per le trasferte		
TASSAZIONE REDDITI PER CASSA	I compensi erogati dal 1.07.2023 anche se riferiti ad attività svolta fino al 30.06.2023 sono assoggettati alle regole IRPEF del momento in cui sono "pagati" [tassazione per "cassa"]			

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
IRAP	COCOCO area dilettantismo	Tutti i compensi nell'area del dilettantismo NON concorrono, fino all'importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile IRAP	85k per singolo collaboratore, comprese le cococo amm-gest	art. 36 c. 6

PARTITE IVA: PRE E DOPO 30.06.2023

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
PARTITA IVA con regime forfetario	e' possibile "start up" 5% anche se precedentemente si operava con art.67	ATTENZIONE alle clausole di esclusione dal regime forfetario	codice ateco per istruttori 85.51.00 (base imponibile ==> 78%)	

Passaggio da regime IVA senza agevolazioni ante 30.06.2023 a regime IVA agevolato (per le collaborazioni sportive)

GRATUITÀ CARICHE SOCIALI – PRESTAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
CARICA SOCIALE GRATUITA = LAVORO VOLONTARIO?		è possibile svolgere attività "remunerata" (cococo, p.iva sportiva o amministrativo-gestionale) se si ricopre una carica sociale "gratuita"?		
ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI SOGGETTI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO E DA SOGGETTI FUORI DALL'ORDINAMENTO SPORTIVO (es. villaggio turistico, hotel)	i relativi compensi non rientrano tra i "compensi sportivi" di cui al D. Lgs. 36/2021	estensione delle collaborazioni sportive anche per CONI, FSN, DSA, EPS, Sport e salute, "tesserati"	E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo	Art. 25, co. 1

SIMULAZIONI

AI FINI DELLE DETRAZIONI SI IPOTIZZA UNA DURATA RAPPORTO LAVORO DI 10 MESI
SI IPOTIZZA UN PREMIO INAIL DEL 1,70 % (DATO STIMATO IN ASSENZA DI DELIBERE INAIL)

VECCHIE COLL.NI SPORTIVE art. 67 TUIR

	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4	CASO 5	CASO 6
LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI COLL.RE	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTI ASD/SSD	-	-	-	-	-	-
INAIL COLLABORATORE	-	-	-	-	-	-
INAIL ASD/SSD	-	-	-	-	-	-
IRPEF COLLABORATORE	-	-	1.211,50	2.423,00	3.634,50	6.159,54
NETTO COLLABORATORE	5.000,00	10.000,00	13.788,50	17.577,00	21.365,50	28.840,46
COSTO ASD/SSD	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00

SIMULAZIONI

NUOVO CO.CO.CO. SPORTIVO	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4	CASO 5	CASO 6
LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI COLL.RE	-	242,17	484,33	726,50	968,67	1.453,00
CONTRIBUTI ASD/SSD	-	484,33	968,67	1.453,00	1.937,33	2.906,00
INAIL COLLABORATORE	-	-	-	-	-	-
INAIL ASD/SSD	-	-	-	-	-	-
IRPEF COLLABORATORE	-	-	-	982,91	2.188,29	4.577,29
DETRAZIONE	-	-	-	982,91	1.566,67	2.312,76
TRATT. INTEGRATIVO REDDITO	-	-	-	-	1.000,00	-
NETTO COLLABORATORE	5.000,00	9.757,83	14.515,67	19.273,51	24.409,71	31.282,47
DIFFERENZA NETTO	-	242,17	727,17	1.696,51	3.044,21	2.442,01
COSTO ASD/SSD	5.000,00	10.484,33	15.968,67	21.453,00	26.937,33	37.906,00
DIFFERENZA COSTO	-	484,33	968,67	1.453,00	1.937,33	2.906,00

SIMULAZIONI

P. IVA FORFETTARIA AL 5%

	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4	CASO 5	CASO 6
LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI PROFESSIONISTA	-	511,49	1.022,97	1.534,46	2.045,94	3.068,91
CONTRIBUTI ASD/SSD	-	-	-	-	-	-
IRPEF COLLABORATORE	-	-	-	118,28	287,70	626,55
NETTO COLLABORATORE	5.000,00	9.488,52	13.977,03	18.347,27	22.666,36	31.304,54
DIFFERENZA NETTO	-	- 511,49	188,53	770,27	1.300,86	2.464,07
COSTO ASD/SSD	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
DIFFERENZA COSTO	-	-	-	-	-	-

RICONOSCIMENTO PERSONALITA' GIURIDICA

FOCUS RIFORMA

INTERVENTO

SPECIFICHE

DETTAGLI

NOTE E
RIFERIMENTI
NORMATIVI

RICONOSCIMENTO PERSONALITA' GIURIDICA

Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una ASD o il verbale della assemblea straordinaria di una ASD già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del d.lgs.39/2021 con riferimento alla natura dilettantistica nonché del **patrimonio minimo** di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro 20 giorni presso il RAS, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla FSN, DSA, EPS **affiliante indicato nell'atto medesimo** ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di ASD già iscritta al RAS, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'ASD tra quelle dotate di personalità giuridica.

Si considera **PATRIMONIO MINIMO** per il conseguimento della personalità giuridica **una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro**. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter **è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite**, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente

art. 14, D.Lgs. 39/2021

DESTINAZIONE URBANISTICA

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
destinazione urbanistica sedi operative ASD/SSD			Le sedi delle ASD e delle SSD <u>in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo</u> , sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica	ART. 7 bis

ADEGUAMENTO STATUTI

FOCUS RIFORMA	INTERVENTO	SPECIFICHE	DETTAGLI	NOTE E RIFERIMENTI NORMATIVI
ADEGUAMENTO STATUTI			Fermo restando quanto previsto dal comma 1- <i>bis</i> , <u>la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RAS</u> e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la <u>cancellazione</u> d'ufficio dallo stesso. Le ASD E SSD uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I <u>entro il 31 dicembre 2023</u>	ART. 7, co. 1 quater

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER A.S.D. E S.S.D. A SOSTEGNO DEGLI ONERI CONSEQUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA

ART. 35, co. 8-sexies e ss.

Viene previsto un “CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO” in favore delle ASD e SSD, iscritte nel RAS, **che hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a euro 100.000 nell'esercizio 2023** per chi ha l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare **o nell'esercizio attualmente in corso** per chi ha l'esercizio sociale a cavallo d'anno.

L'agevolazione è commisurata ai contributi previdenziali a loro carico, versati sui compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il contributo in parola non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap.

Modalità e termini di concessione di tale contributo saranno definiti con successivo decreto.

Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel RAS non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'[articolo 30](#), comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. [2](#) e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30. [ART. 6, co. 6-bis, d.lgs. 39/2021]

C.S.I. Lombardia APS: I Contatti



Segreteria C.S.I. Lombardia APS: +39 039 6057191

CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO REGIONALE C.S.I. LOMBARDIA APS
Via Giuseppe Mazzini n. 54 - 20864 Agrate Brianza (MB) - C.F. 92000950193

Segreteria C.S.I. Lombardia APS: <csi.lombardia@csi.lombardia.it>

Presidenza C.S.I. Lombardia APS: +39 333 1195985